

1. DISPOSIZIONI**1.0 DEFINIZIONI**

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.0.1 **E.ON Produzione S.p.A.:** E.ON Produzione S.p.A.

1.0.2 **FORNITORE:** la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del contratto di fornitura in opera, si è impegnata all'espletamento della fornitura e posa in opera stessa, ad eccezione dei casi di sola fornitura, come precisato nella lettera d'ordine.

1.0.3 **Omissis**

1.0.4 **Impianti di cantiere**

Tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richiesti per l'esecuzione e la manutenzione di quanto oggetto dell'ordine fino all'ultimo dei verbali di Termine di Ultimazione.

1.0.5 **Opere provvisionali**

Tutte le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richieste per consentire l'esecuzione e la manutenzione di quanto oggetto dell'ordine fino all'ultimo verbale di Termine di Ultimazione.

1.1 **OMISSIS**

1.2 OBBLIGHI DEL FORNITORE

Quanto forma oggetto dell'ordine deve essere consegnato dal Fornitore all'E.ON Produzione S.p.A. montato in opera e collaudato, nonché pronto al normale funzionamento commerciale alle condizioni tutte contenute nell'ordine.

Quanto oggetto dell'ordine deve rispondere esattamente a tutti i requisiti contrattuali e a tutte le prescrizioni impartite dall'E.ON Produzione S.p.A. e ai disegni consegnati o approvati dall'E.ON Produzione S.p.A. stessa e deve essere eseguito a perfetta regola d'arte ed essere esente da ogni difetto.

Per le parti oggetto dell'ordine non rispondenti ai requisiti suddetti, il Fornitore è tenuto in ogni caso ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari a rendere la fornitura integralmente conforme ai requisiti e alle prescrizioni di cui al comma precedente.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dell'ordine devono intendersi a completo carico del Fornitore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'E.ON Produzione S.p.A. nei documenti di cui al par. 1.0.3.

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico del Fornitore è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario da parte del Fornitore assumere obblighi ed oneri, anche economici, non indicati nei suddetti documenti, ma necessari per l'espletamento dell'ordine medesimo, questi sono a completo carico del Fornitore.

Quanto forma oggetto dell'ordine è disciplinato esclusivamente dai documenti costituenti il contratto di fornitura. Sono pertanto prive di qualsivoglia effetto le clausole contenute nelle Condizioni Generali di vendita del Fornitore o in altri documenti dallo stesso redatti.

1.3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

Il Fornitore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di progettazione, di costruzione, di controllo e collaudo dei macchinari, delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro, di trattamento, utilizzazione e smaltimento di rifiuti e di quanto altro possa comunque interessare l'ordine.

In particolare quanto oggetto dell'ordine deve rispondere, nel suo complesso ed in ogni singola parte, a tutte le disposizioni legislative, regolamenti, norme e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti in ciascun momento dell'esecuzione dell'ordine; comunque la fornitura ultimata deve rispondere a tutte le disposizioni vigenti all'atto della consegna.

Il Fornitore deve curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l'espletamento della fornitura, ad eccezione di quelli che la legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura dell'E.ON Produzione S.p.A., per i quali, comunque, il Fornitore stesso deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.

1.4 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni al Fornitore (notifiche, istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni, ecc.) hanno luogo esclusivamente per iscritto presso la sede legale del Fornitore quale risulta dall'ordine, salvo diversa pattuizione. In caso di variazione della sede stabilita, il Fornitore ha l'onere di informare l'E.ON Produzione S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata; in mancanza di che, le comunicazioni si avranno per regolarmente eseguite una volta pervenute al precedente indirizzo. A partire dal primo termine di Inizio Montaggio è facoltà dell'E.ON Produzione S.p.A. effettuare qualsiasi comunicazione anche presso gli uffici di cantiere del Fornitore, eletti a tutti gli effetti dell'ordine, domicilio speciale. Quando sono effettuate in cantiere le comunicazioni hanno luogo per iscritto, eventualmente a mezzo di registrazione sul giornale dei lavori.

Nel caso che il Fornitore non presenti per iscritto le sue osservazioni entro dieci giorni dalla ricezione, ovvero dalla firma del giornale dei lavori, le comunicazioni predette si considerano integralmente accettate ed il Fornitore medesimo decade dal diritto di avanzare riserve. Sulle osservazioni eventualmente presentate dal Fornitore, l'E.ON Produzione S.p.A. deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla data della loro ricezione. In caso contrario, le osservazioni del Fornitore si intendono integralmente accettate.

Il Fornitore è tenuto a richiedere, in tempo utile, secondo le modalità previste nel presente articolo, le istruzioni o l'invio di documenti e disegni che possano fargli difetto in modo che in nessun caso possa essere opposta all'E.ON Produzione S.p.A. la mancanza di tempestive informazioni.

Tutte le comunicazioni del Fornitore devono essere effettuate esclusivamente per iscritto all'indirizzo precisato nell'ordine ed alla Direzione Territoriale competente per la gestione.

1.5 ASSICURAZIONI

Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro in cantiere, ivi compresa l'installazione degli impianti di cantiere e la costruzione delle opere provvisionali, il Fornitore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a stipulare assicurazione, con primaria compagnia assicuratrice, per tutta la durata della sua attività sui cantieri e per importo adeguato all'attività da svolgere, contro tutti i danni alle persone ed alle cose anche di sua proprietà, compreso quanto forma oggetto dell'ordine.

Nel caso in cui l'E.ON Produzione S.p.A. lo richiedesse, il Fornitore si obbliga ad esibire le polizze e a dimostrare di aver provveduto al pagamento dei premi, per le assicurazioni in corso. Il Fornitore si impegna ad ottenere la rinuncia della società assicuratrice al diritto di rivalsa nei confronti dell'E.ON Produzione S.p.A. e dei fornitori di quest'ultima. Il Fornitore deve comunque tenere l'E.ON Produzione S.p.A. indenne da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi ove egli non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra.

1.6 RESPONSABILITA'

Il Fornitore è responsabile nei confronti dell'E.ON Produzione S.p.A. per l'inadempimento di qualsivoglia obbligazione derivante dall'ordine.

Inoltre, fermi restando gli obblighi del Fornitore in base a quanto previsto all'articolo 1.5, il Fornitore è responsabile di tutti gli eventi che abbiano recato danno a terzi verificatisi in cantiere per fatto proprio o dei suoi ausiliari. Il Fornitore è obbligato a tenere indenne l'E.ON Produzione S.p.A. contro ogni pretesa che fosse fatta valere da terzi per tali titoli nei confronti dell'E.ON Produzione S.p.A. stessa.

1.7 PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Qualora quanto oggetto dell'ordine venga realizzato su licenza, il Fornitore si impegna all'utilizzo della licenza stessa con modalità tali da consentire la realizzazione di un macchinario equivalente a quello costruito dalla Licenziante.

Il Fornitore si impegna, su richiesta dell'E.ON Produzione S.p.A., a comunicare per iscritto i limiti e le modalità di utilizzo della licenza.

Il Fornitore garantisce in ogni tempo l'E.ON Produzione S.p.A. contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto dell'ordine.

Il Fornitore è altresì obbligato ad ottenere le cessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie, come pure a sopportare tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto debito conto, a tutti gli effetti, nell'accettare l'ordine. Il Fornitore si obbliga pertanto a provvedere alla difesa in giudizio e quant'altro del caso, fornendo eventualmente, su richiesta dell'E.ON Produzione S.p.A., ogni elemento utile alla difesa di quest'ultima, salvo sempre il diritto dell'E.ON Produzione S.p.A. di esigere dal Fornitore l'indennizzo dei danni e delle spese che l'E.ON Produzione S.p.A. stessa fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

Quelle parti della fornitura di cui fosse imposta dall'E.ON Produzione S.p.A. la sostituzione o modifica a seguito di contestazione in relazione al contenuto del presente articolo, devono essere al più presto sostituite o modificate dal Fornitore senza oneri per l'E.ON Produzione S.p.A. e senza peraltro che per questo motivo si abbia a peggiorare la qualità della fornitura, le caratteristiche di funzionamento e le garanzie.

1.8 DOVERE DI RISERVATEZZA

Il Fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti e i disegni riguardanti l'oggetto dell'ordine e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell'E.ON Produzione S.p.A., dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'ordine medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto dell'E.ON Produzione S.p.A., salvo benestare rilasciato per iscritto dell'E.ON Produzione S.p.A. stessa.

- 1.9 **VARIAZIONI AL PROGETTO ED ALLA FORNITURA**
- 1.9.1 **Variazioni apportate dall'E.ON Produzione S.p.A.**
Il Fornitore si impegna ad eseguire quelle eventuali varianti che gli venissero richieste dall'E.ON Produzione S.p.A. durante l'espletamento dell'ordine. La descrizione e le caratteristiche delle varianti nonché le condizioni contrattuali devono essere concordate per iscritto, di norma prima della esecuzione delle varianti medesime.
Le eventuali variazioni di prezzo sono valutate secondo le modalità stabilite nell'art. 8.3.
In caso di mancato accordo permane l'obbligo del Fornitore di eseguire le variazioni di cui al primo comma e le nuove condizioni sono, in questo caso, stabilite dall'E.ON Produzione S.p.A., fermo restando il diritto del Fornitore di avanzare specifiche riserve nei termini e con le modalità dell'art. 14.1.
- 1.9.2 **Variazioni apportate dal Fornitore**
Il Fornitore non può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'E.ON Produzione S.p.A., apportare alla fornitura varianti di qualsiasi natura o entità sia rispetto alle prescrizioni contrattuali sia ai documenti approvati dall'E.ON Produzione S.p.A..
In caso di autorizzazione da parte dell'E.ON Produzione S.p.A. le variazioni sono trattate in conformità a quanto previsto al par. 1.9.1.
Inoltre, eventuali variazioni al progetto ed alla fornitura conseguenti all'applicazione di norme di legge intervenute successivamente alla data dell'ordine, sono anche esse trattate in conformità a quanto previsto al par. 1.9.1.
- 1.10 **RIUNIONI DI IMPRESE**
Nel caso in cui l'ordine venga affidato ad una Associazione Temporanea d'Imprese o ad un Consorzio appositamente costituito, il Fornitore può chiedere all'E.ON Produzione S.p.A. l'autorizzazione ad operare per il tramite di un organismo comune che provveda al coordinamento ed all'espletamento delle attività connesse all'ordine, restando comunque inalterati i rapporti tra l'E.ON Produzione S.p.A. e il Fornitore stesso.
Il Fornitore deve inviare ad E.ON Produzione S.p.A. un documento organizzativo dell'Associazione ove siano descritti: compiti, funzioni e responsabilità tecniche di ciascuna associata, con particolare riferimento al coordinamento tecnico tra le imprese ed alla rappresentanza verso l'E.ON Produzione S.p.A.; organigramma di commessa; modalità di gestione e controllo delle interfacce interne ed esterne.
- 1.11 **SISTEMA DI QUALITÀ**
Il Sistema Qualità è adottato quando la conformità alle prescrizioni contrattuali deve essere assicurata nelle diverse fasi di progettazione, fabbricazione, costruzione, installazione e messa in servizio, nel rispetto dei requisiti delle norme UNI EN ISO 9001 e 9002.
- 2. PROGETTAZIONE**
- 2.1 **PROGETTAZIONE E/O DOCUMENTAZIONE FORNITA DELL'E.ON PRODUZIONE S.P.A.**
Gli elaborati di progettazione e/o la documentazione che l'E.ON Produzione S.p.A. fornisce per l'esecuzione della progettazione affidata al Fornitore sono di norma allegati alle Specifiche Tecniche di Acquisizione. Nei casi di forniture di maggiore complessità, saranno indicati in apposita lista allegata all'ordine.
- 2.2 **PROGETTAZIONE AFFIDATA AL FORNITORE - PIANI E PROGRAMMI DELLA PROGETTAZIONE**
Il Fornitore deve eseguire, sulla base degli elaborati forniti dall'E.ON Produzione S.p.A., la progettazione di quanto oggetto dell'ordine, nonché delle eventuali varianti richieste dall'E.ON Produzione S.p.A. a norma del par. 1.9.1.
La progettazione affidata al Fornitore comprende la redazione e l'aggiornamento del PPP ("Piano e Programma di Progettazione") di Fornitura, nonché lo sviluppo degli elaborati necessari alla realizzazione di quanto previsto in Specifica Tecnica.
La suddetta progettazione deve essere eseguita con la perizia, la prudenza e la diligenza del tecnico dell'arte e nel rispetto delle forme e dimensioni stabilite dall'E.ON Produzione S.p.A. nell'ordine.
Il Fornitore, pertanto, espressamente si impegna a che il progetto sia eseguito dopo l'acquisizione, anche a mezzo di adeguate indagini, rilievi e prove, di qualsiasi natura ed entità, della necessaria conoscenza della zona e/o parti di impianto interessate dai lavori, in modo da garantire che le opere progettate abbiano tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate.
Il Fornitore dovrà rimettere all'E.ON Produzione S.p.A., in tempo utile, i piani generali di costruzione della fornitura nonché i progetti di dettaglio e tutti gli schemi, i dati e le informazioni che consentano all'E.ON Produzione S.p.A. la elaborazione dei progetti esecutivi di tutti i lavori che hanno una qualsiasi connessione con la fornitura stessa e la loro conseguente predisposizione, nonché i disegni necessari per i controlli dell'E.ON Produzione S.p.A. in fase di montaggio.
Gli elaborati di progetto devono essere redatti in conformità a quanto previsto nella Specifica Tecnica di Acquisizione e con codificazioni compatibili con il sistema informativo dell'E.ON Produzione S.p.A..
Il Fornitore deve farsi parte diligente per ottenere dall'E.ON Produzione S.p.A. tutti i dati necessari per lo sviluppo della progettazione affidatagli, a tal fine l'E.ON Produzione S.p.A. può consentire la temporanea permanenza, presso i propri uffici e/o impianti, di personale tecnico del Fornitore per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei predetti dati.
Gli elaborati sviluppati dal Fornitore devono essere inviati all'E.ON Produzione S.p.A., nelle quantità indicate nel PPP, firmati dal Fornitore stesso e dal progettista, con congruo anticipo rispetto alla data indicata nel PPP stesso per l'emissione degli elaborati in edizione finale.
Tutte le concordate variazioni alla fornitura dovranno essere riportate dal Fornitore su tutti gli elaborati interessati; questi ultimi dovranno poi essere rimessi, al completamento della fornitura, in edizione "Come costruito", in conformità a quanto esposto nel presente articolo e nei tempi che verranno comunicati dall'E.ON Produzione S.p.A..
Il Fornitore deve inviare all'E.ON Produzione S.p.A., ad ogni aggiornamento e, comunque, contestualmente ad ogni invio di elaborati, le sole pagine del PPP oggetto dell'aggiornamento, accompagnate dal foglio introduttivo, con l'indicazione della nuova edizione.
Pertanto, ogni invio di elaborati all'E.ON Produzione S.p.A. deve essere accompagnato da una copia aggiornata delle pagine interessate del PPP redatto dal Fornitore, su cui devono essere chiaramente evidenziati gli elaborati oggetto della trasmissione.
Non sono accettati elaborati che pervengano all'E.ON Produzione S.p.A. non previsti nel PPP stesso.
Tutti gli elaborati di progetto compresi nel PPP di Fornitura sono di proprietà dell'E.ON Produzione S.p.A., la quale ha diritto di utilizzarli a qualunque fine senza che il Fornitore possa per ciò pretendere ulteriori compensi.
- 2.3 **APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DA PARTE DELL'E.ON PRODUZIONE S.P.A.**
- 2.3.1 **Approvazione del PPP redatto dal Fornitore**
Il PPP di Fornitura redatto dal Fornitore deve essere sottoposto all'approvazione dell'E.ON Produzione S.p.A. entro 45 giorni dalla data del contratto; entro ulteriori trenta giorni dal ricevimento, l'E.ON Produzione S.p.A. comunica al Fornitore la propria approvazione e/o le eventuali correzioni e/o modifiche da apportare, che il Fornitore deve recepire.
L'approvazione dell'E.ON Produzione S.p.A. al PPP di Fornitura ed ai suoi vari aggiornamenti, non comporta diminuzione di responsabilità del Fornitore per tutti gli impegni contrattuali (in particolare per quelli derivanti dal PPP fornito dall'E.ON Produzione S.p.A. in versione preliminare, le cui indicazioni hanno, comunque, prevalenza su quelle riportate nel PPP di Fornitura redatto dal Fornitore, ferme le eventuali correzioni e/o modifiche approvate dall'E.ON Produzione S.p.A.).
- 2.3.2 **Approvazione degli elaborati**
Per gli elaborati per i quali nel PPP è richiesta l'approvazione, che saranno inviati all'E.ON Produzione S.p.A. almeno in 2 copie salvo diversi accordi, entro trenta giorni dal ricevimento, l'E.ON Produzione S.p.A. comunica al Fornitore la propria approvazione o restituisce una copia di detti elaborati con la relativa approvazione e/o con le eventuali correzioni e/o modifiche.
Alla scadenza di tale termine il Fornitore dovrà inviare sollecito scritto all'E.ON Produzione S.p.A.. In caso di mancata risposta entro i successivi 15 gg. gli elaborati saranno ritenuti approvati.
Il Fornitore deve recepire tutte le modifiche eventualmente richieste, riportandole integralmente su tutti gli originali degli elaborati in suo possesso, in qualunque modo interessati alle modifiche stesse.
Se l'entità delle modifiche da apportare è tale da richiedere un nuovo invio, questo deve avvenire, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'approvazione o delle eventuali correzioni e/o modifiche.
Gli elaborati, una volta ottenuta l'approvazione, hanno valore definitivo, sono prevalenti rispetto a tutti gli altri elaborati e non possono, per alcun motivo, essere modificati se non a seguito di esplicita autorizzazione scritta dell'E.ON Produzione S.p.A..
L'approvazione effettuata dall'E.ON Produzione S.p.A. consiste nella verifica degli elaborati di progetto sviluppati dal Fornitore e rientra esclusivamente nell'ambito dell'articolo 1662 del C.C., non implicando l'assunzione di alcuna responsabilità da parte dell'E.ON Produzione S.p.A. medesima. Pertanto, tale controllo non modifica né riduce la responsabilità del Fornitore, il quale resta totalmente responsabile della progettazione ad esso affidata; detta verifica, inoltre, non vincola in alcun modo l'E.ON Produzione S.p.A. riguardo all'introduzione di eventuali varianti, a norma del par. 1.9.1.
- 2.4 **ARCHIVIAZIONE ELABORATI**

Il Fornitore deve avviare e mantenere in funzione presso la sua Sede stabilita e presso il cantiere un sistema organizzato di raccolta di tutta la documentazione tecnica (elaborati di progetto, documentazione certificativa, ecc.), relativa alla fabbricazione in officina della fornitura ed alla attività di cantiere, eseguita dal Fornitore o ricevuta dall'E.ON Produzione S.p.A., in modo da permettere una facile individuazione dei documenti e la loro correlazione con le parti d'impianto o con le attività alle quali si riferiscono.

L'accessibilità alla documentazione deve essere consentita all'E.ON Produzione S.p.A. in ogni momento.

2.5 DOCUMENTAZIONE FINALE

Nel caso di rimessa di manuali di istruzioni preliminari, l'edizione definitiva sarà inviata all'E.ON Produzione S.p.A. entro due mesi dalla data del termine di approntamento (TA) e comunque prima del termine di ultimazione (TU).

Il Fornitore prima del termine di ultimazione (TU), dovrà fornire inoltre:

- la documentazione "Come Costruito" in 2 copie ed 1 originale su supporto informatico;
- le specifiche tecniche, i certificati dei materiali e/o la loro composizione chimica, le caratteristiche meccaniche, i trattamenti termici, le prove distruttive e non distruttive in duplice copia;
- le specifiche relative alle prove di funzionamento, le prescrizioni per i collaudi del macchinario e le apparecchiature principali e quanto altro necessario per l'avviamento, la manutenzione e la messa in sicurezza dovranno essere inviati in 2 copie.

Il Fornitore dovrà rimettere due mesi prima del termine effettivo di approntamento (TA) esemplari dei manuali di istruzioni dei fornitori, contenenti le norme generali e particolari di esercizio e di manutenzione della realizzazione oggetto dell'ordine, corredati da disegni e schemi in modo da costituire un complesso organico e completo di informazioni inerenti le apparecchiature ed il macchinario oggetto dell'ordine

3. SUBCOMMESSE

3.1 GENERALITA'

Si applica la disciplina prevista all'art. 18 della legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni per quanto concerne l'affidamento di commesse in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate.

3.2 RESPONSABILITA'

Qualora, durante l'esecuzione della fornitura ed in qualsiasi momento, l'E.ON Produzione S.p.A. e/o il Fornitore accertino che il subappaltatore/subfornitore è inadempiente, il Fornitore stesso deve prendere immediate misure per la risoluzione della relativa subcommessa e, per i subappalti, per l'allontanamento dai cantieri del subappaltatore medesimo salvo il caso in cui il Fornitore provveda direttamente, previa autorizzazione dell'E.ON Produzione S.p.A., alla eliminazione delle carenze riscontrate.

La risoluzione del subappalto/subfornitura non dà alcun diritto al Fornitore di pretendere dall'E.ON Produzione S.p.A. indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali.

4. FABBRICAZIONE IN OFFICINA E APPROVVIGIONAMENTI DEL FORNITORE

4.1 PIANI E PROGRAMMI DI OFFICINA

4.1.1 Piani e Programmi Generali di Fabbricazione

Il Fornitore, prima di dare corso alla fabbricazione in officina di quanto forma oggetto dell'ordine, deve predisporre il "Piano e Programma Generale di Fabbricazione"; in tale Piano devono essere elencate le principali fasi di fabbricazione e di controllo nonché le prove ed i collaudi necessari per accertare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste, compresi i controlli, le prove ed i collaudi richiesti da organi ufficiali italiani che hanno competenza nell'approvazione della fornitura.

Per le forniture che prevedono produzioni di serie od a catalogo tale documento coincide con il Piano di Produzione e controllo (generalmente su base statistica) adottato in forma standardizzata dal Fornitore.

Tale Piano deve essere messo a disposizione prima dell'inizio delle attività in officina, per l'individuazione, da parte dell'E.ON Produzione S.p.A. stesso, delle parti e fasi di fabbricazione della fornitura sulle quali intende effettuare la propria sorveglianza.

Il Fornitore deve tenere aggiornato tale Piano e deve inviarlo all'E.ON Produzione S.p.A. ad ogni aggiornamento sempre 30 gg prima dell'attività oggetto dello stesso.

La conoscenza da parte dell'E.ON Produzione S.p.A. del piano e programma di fabbricazione e la sorveglianza espletata nelle attività di cui sopra, costituiscono attività poste in essere ai sensi dell'art. 1662 C.C., e non escludono, pertanto, alcuno degli oneri ed obblighi del Fornitore e non ne diminuiscono in alcun modo la responsabilità.

4.1.2 Omissis

4.2 FABBRICAZIONE E RELATIVE PROVE

Il Fornitore deve eseguire sotto la propria esclusiva responsabilità la fabbricazione in officina della fornitura nonché tutte le prove in officina previste nei Piani di cui all'art. 4.1.

Tutte le prove devono essere effettuate in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dal Fornitore ed approvate dall'E.ON Produzione S.p.A., qualora previsto nel PPP di cui all'art. 2.2, o nel PdQ allegato alla SBSQ; il Fornitore individua tali procedure e l'E.ON Produzione S.p.A. seleziona quelle per le quali intende dare la propria approvazione, prima dell'esecuzione delle prove a cui si riferiscono.

Nei casi previsti dall'ordine e nei limiti ivi precisati, il Fornitore deve mettere in atto un idoneo sistema di identificazione delle parti di fornitura, e di correlazione delle stesse con la registrazione delle prove.

Alle non conformità ai requisiti contrattuali ed alle prescrizioni contenute in documenti approvati dall'E.ON Produzione S.p.A., si applicano i disposti del par. 1.9.2.

4.3 SORVEGLIANZA

L'E.ON Produzione S.p.A. ha il diritto di controllare e verificare, ai sensi dell'art. 1662 C.C., la perfetta osservanza da parte del Fornitore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni impartite dall'E.ON Produzione S.p.A., nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte del Fornitore medesimo di tutte le attività necessarie per la fabbricazione in officina. Il personale dell'E.ON Produzione S.p.A., all'uopo autorizzato, può pertanto accedere in ogni momento alle officine al fine di seguire le fasi di fabbricazione, le prove e collaudi previsti nell'ordine, nonché prendere visione delle specifiche interne e di essere informato sui cicli di lavorazione.

Il Fornitore deve comunicare all'E.ON Produzione S.p.A. con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi per interventi in Italia ed almeno 10 giorni lavorativi per interventi all'estero, l'inizio delle fasi da segnalare e delle fasi vincolanti di cui al par. 4.1.2, salvo se diversamente indicato in altri documenti contrattuali.

Il fatto che l'E.ON Produzione S.p.A. non abbia sollevato obiezioni nell'ambito dell'attività di sorveglianza e verifica, non libera il Fornitore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla corretta esecuzione della fornitura ed alla sua rispondenza alle clausole contrattuali, né da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore. Parimenti, la presenza dell'E.ON Produzione S.p.A. non può essere invocata come causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle attività di officina, in quanto a tali funzioni è preposto il Fornitore in via esclusiva.

4.4 APPONTAMENTO IN OFFICINA

Il Fornitore deve dare comunicazione all'E.ON Produzione S.p.A. dell'avvenuto approntamento in officina di ogni singola partita o di parti di esse con le sequenze previste nel Piano e Programma Generale di Fabbricazione di cui al par. 4.1.1, intendendo con ciò che le singole partite, o le parti stesse, sono pronte per la spedizione essendo già avvenute le prescritte prove e collaudi.

L'E.ON Produzione S.p.A. si riserva il diritto di far controllare da propri incaricati l'avvenuto approntamento in officina.

Il Fornitore, nel rispetto dei termini contrattuali, può effettuare la spedizione delle parti di fornitura relative ad ogni singola partita solo ad esito positivo della propria ispezione finale su dette parti e solo dopo esplicita autorizzazione dell'E.ON Produzione S.p.A..

L'E.ON Produzione S.p.A. si riserva il diritto di selezionare in sede di pianificazione della propria sorveglianza, le parti della fornitura per le quali intende effettuare una propria ispezione prima della spedizione.

5. TRASPORTO DA E PER LE SEDI E/O CANTIERI DELL'E.ON PRODUZIONE S.P.A.

5.0 GENERALITA'

Il Fornitore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico, il trasporto dai propri magazzini e/o officine fino alle sedi e/o cantieri dell'E.ON Produzione S.p.A. e viceversa, salvo per quanto successivamente precisato, e lo scarico di quanto fa parte della fornitura.

5.1 APPONTAMENTO AL TRASPORTO

Quanto fa parte della fornitura deve essere opportunamente imballato ed approntato per la spedizione secondo la tecnica più aggiornata e con la cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano.

Il Fornitore deve anche tener conto, all'atto dell'imballaggio, di temporanee esposizioni ad agenti atmosferici, sia durante il trasporto che a destinazione.

5.2 ESECUZIONE DEI TRASPORTI

- 5.2.1 **Trasporto eseguito dal Fornitore**
Il nominativo del trasportatore prescelto dal Fornitore deve essere comunicato in tempo utile dell'E.ON Produzione S.p.A.. Qualora nei particolari casi in cui si tratti di trasporti eccezionali, il Trasportatore scelto dal Fornitore non rientri nell'elenco dei trasportatori eccezionali qualificati dall'E.ON Produzione S.p.A. e, dove richiesto, non in possesso di certificazione di Sistema di Qualità ISO 9000, l'E.ON Produzione S.p.A. si riserva di esercitare attività di verifica e supervisione sulla pianificazione ed esecuzione dei trasporti, attraverso l'acquisizione di informazioni presso il Fornitore ed il Trasportatore.
Sulla base delle informazioni ottenute, l'E.ON Produzione S.p.A. si riserva di non accettare il Trasportatore prescelto dal Fornitore.
La realizzazione e/o le modifiche delle opere strutturali, dei manufatti e di quant'altro interessi le vie di comunicazione e l'accesso all'impianto e/o al cantiere E.ON Produzione S.p.A. fino alla zona servita dai mezzi di sollevamento di cantiere, sono di norma eseguiti a cura e spese dell'E.ON Produzione S.p.A..
Il Fornitore deve provvedere ad una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto, compresa la merce trasportata.
- 5.2.2 **Omissis**
- 5.3 **DEPOSITO IN MAGAZZINO**
L'E.ON Produzione S.p.A. si riserva il diritto di ritardare la spedizione di tutto o di parte della fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a trattenere la fornitura presso di sé o presso terzi e conservarla, in accordo alle procedure predisposte dal Fornitore, fino a quando viene dato benestare per la spedizione, provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazzinaggio. Ciò senza onere per l'E.ON Produzione S.p.A. per i primi 3 mesi; oltre i suddetti 3 mesi, se non già previsto nell'ordine, l'E.ON Produzione S.p.A. concorda con il Fornitore il relativo compenso.
Fermo restando quanto precedentemente indicato, l'E.ON Produzione S.p.A., in relazione a proprie necessità e/o programmi, si riserva, in qualsiasi momento, di trasferire la fornitura o parte di essa presso i propri magazzini o presso magazzini di terzi; il nome della ditta incaricata dell'immagazzinaggio e le caratteristiche tecniche del magazzino vengono comunicati dall'E.ON Produzione S.p.A. al Fornitore.
Il magazzino prescelto dall'E.ON Produzione S.p.A. sarà attrezzato per consentire la conservazione della fornitura in accordo con le procedure predisposte dal Fornitore e consegnate dall'E.ON Produzione S.p.A..
La verifica con esito positivo del Fornitore in merito alla completa rispondenza del magazzino prescelto alle sue procedure di immagazzinamento costituisce accettazione da parte del Fornitore il quale non potrà in seguito, una volta che la fornitura sia stata consegnata presso le Sedi e/o i cantieri dell'E.ON Produzione S.p.A., avanzare richieste in merito ad eventuali danni o deterioramenti subiti dalla fornitura nel periodo di immagazzinamento presso il magazzino dell'E.ON Produzione S.p.A..
- 5.4 **SCARICO IN CANTIERE**
Il Fornitore deve effettuare, all'atto del ricevimento in cantiere dei materiali, una ispezione al fine di accertare l'assenza di danneggiamenti, la presenza della documentazione prescritta ivi incluse le istruzioni di conservazione e la rispondenza dei materiali ricevuti alla suddetta documentazione.
L'E.ON Produzione S.p.A. comunque si riserva di richiedere al Fornitore l'esecuzione di prove e/o controlli, atti a verificare che le attività di conservazione e di trasporto, dal collaudo in officina all'arrivo in cantiere, non abbiano danneggiato la fornitura.
Lo scarico nel cantiere di quanto fa parte della fornitura viene eseguito a cura e spese del Fornitore e sotto la sua esclusiva responsabilità; il Fornitore sotto la sua direzione e responsabilità può avvalersi dei mezzi di sollevamento dell'E.ON Produzione S.p.A., ove esistenti e previa autorizzazione dell'E.ON Produzione S.p.A. stessa.
6. **ATTIVITA' DI CANTIERE**
- 6.0.0 **Omissis**
- 6.0.1 **Omissis**
- 6.0.2 **Responsabilità**
Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano delle norme per la sicurezza dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
In caso di più imprese operanti in cantiere e tra loro non collegate dal vincolo di subappalto, associazione temporanea o consorzio, il coordinamento dei piani di sicurezza di ciascuna impresa verrà eseguito nell'ambito del Comitato Interimprese, ferma restando la responsabilità delle singole imprese.
In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi citati, l'E.ON Produzione S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto a norma dell'art. 1456 c.c.
- 6.0.3 **Rappresentanza dell'E.ON Produzione S.p.A.**
L'E.ON Produzione S.p.A. ha diritto di controllare e verificare, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte del Fornitore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni impartite dall'E.ON Produzione S.p.A., nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte del Fornitore medesimo di tutte le attività di cantiere necessarie per l'espletamento dell'ordine. Il personale dell'E.ON Produzione S.p.A., all'uopo autorizzato, può pertanto accedere in ogni momento ai cantieri e nei luoghi ove si svolgono i lavori al fine di attuare i controlli e le verifiche di cui al presente comma.
I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale dell'E.ON Produzione S.p.A., non liberano il Fornitore dagli obblighi e responsabilità inerenti al corretto espletamento dell'ordine, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali, in quanto a tali funzioni è preposto il Fornitore in via esclusiva.
- 6.0.4 **Rappresentanza del Fornitore**
Il Fornitore, prima dell'inizio dei montaggi in cantiere, designa un proprio Rappresentante, idoneo alla direzione dei cantieri e un Sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci.
Il Rappresentante del Fornitore ed il suo Sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.
Ove dell'E.ON Produzione S.p.A., a suo insindacabile giudizio, richieda al Fornitore la sostituzione del Rappresentante o del Sostituto, il Fornitore deve provvedere immediatamente e senza oneri per l'E.ON Produzione S.p.A. alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti.
Il Rappresentante del Fornitore ed il suo Sostituto devono dimorare in prossimità dei cantieri ed essere reperibili in ogni momento per tutta la durata dei lavori in modo che nessuna attività subisca ritardi per effetto di loro assenza.
- 6.0.5 **Prestazioni a consuntivo**
Ove espressamente previsto in ordine, durante il periodo di attività in cantiere l'E.ON Produzione S.p.A. può richiedere, con congruo preavviso al Fornitore, il quale è tenuto ad adempiere, anche l'esecuzione di alcune prestazioni accessorie inerenti l'ordine, compensandole in base ai dati di consuntivo secondo quanto stabilito nell'art. 9.3.
Anche per queste prestazioni il Fornitore è tenuto a mettere tempestivamente a disposizione dell'E.ON Produzione S.p.A. la propria organizzazione ed è pertanto obbligato a provvedere, sotto la sua esclusiva responsabilità, a quanto comunque occorra.
L'esecuzione di prestazioni di cui al primo comma non dà diritto, di regola, allo spostamento dei termini contrattuali, né a compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisoriale e materiali o per le eventuali interferenze.
- 6.0.6 **Personale dipendente dal Fornitore**
- 6.0.6.0 **Generalità**
Il Fornitore deve provvedere alla conduzione dei lavori con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse all'attività di cantiere in relazione agli oneri ed obblighi derivantigli dall'ordine.
In particolare egli deve provvedersi e servirsi di tutta la mano d'opera occorrente per l'attività di cantiere entro i termini previsti dal programma cronologico anche se modificato in conformità dell' art. 7.3.
Comunque il Fornitore non ha diritto a compensi di sorta se, nel corso dei lavori, deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera.
Il Fornitore è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per l'E.ON Produzione S.p.A.- di quei dipendenti per i quali l'E.ON Produzione S.p.A. avanzasse, a suo insindacabile giudizio, apposita richiesta.
- 6.0.6.1 **Disciplina nei cantieri**
Il Fornitore deve mantenere la disciplina ed il buon ordine nei cantieri ed è obbligato a fare osservare dal proprio personale comunque addetto alle attività di cantiere tutte le disposizioni di cui all'art. 1.3, nonché quelle emanate dall'E.ON Produzione S.p.A., adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare.

Il Fornitore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale da lui dipendente e dei danni da questo eventualmente causati, a persone o cose, ovvero da questo subiti.

Il Fornitore deve provvedere affinché il proprio personale rispetti le procedure messe in atto dall'E.ON Produzione S.p.A. per il controllo degli accessi

Il Fornitore se non previsto a cura dell'E.ON Produzione S.p.A. deve dotare il personale dipendente di un tesserino di riconoscimento.

6.0.6.2 **Trattamento economico del personale**

Il Fornitore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del Codice Civile, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono le attività di cantiere, nonché adempiere regolarmente agli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

6.0.6.3 **Tutela del personale e relative provvidenze**

Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'attività di cantiere. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

6.0.6.4 **Prova degli adempimenti**

Il Fornitore, ove l'E.ON Produzione S.p.A. lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente par. 6.0.6, restando inteso che la mancata richiesta da parte dell'E.ON Produzione S.p.A. non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità. Non si dà comunque corso al pagamento finale senza la dichiarazione esplicita del Fornitore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati e dei terzi in genere.

6.0.6.5 **Personale dei Subappaltatori/Subfornitori**

Il Fornitore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente par. 6.0.6, anche da parte degli eventuali Subappaltatori/Subfornitori nei confronti del loro personale dipendente.

6.0.7 **Organizzazione e gestione dei cantieri**

6.0.7.1 **Impianti di cantiere e opere provvisionali**

Il Fornitore, tenuto conto dell'entità e della natura dell'attività di cantiere e delle condizioni ambientali di cui all'art. 8.1, deve provvedere alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti di cantiere e opere provvisionali necessari allo svolgimento dei lavori ed al loro compimento a perfetta regola d'arte entro i termini contrattuali, anche se modificati in conformità del contratto.

Comunque il Fornitore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire, gli impianti di cantiere e le opere provvisionali rispetto alle sue previsioni iniziali.

Il Fornitore deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve ed i ricambi per gli impianti di cantiere dei quali deve comunque garantire, eventualmente a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Fornitore deve curare che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata dei lavori anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento di cui al punto 6.0.7.7; in particolare il Fornitore non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventiva informativa dell'E.ON Produzione S.p.A..

6.0.7.2 **Disposizione dei cantieri**

Nella disposizione dei cantieri il Fornitore deve tenere debito conto, oltre che della natura della attività di cantiere, anche di tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali di cui all'art. 8.1.

La disposizione dei cantieri deve essere preventivamente approvata dall'E.ON Produzione S.p.A. senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per l'E.ON Produzione S.p.A. stessa.

Qualora, nel corso dei lavori, l'E.ON Produzione S.p.A. richieda lo spostamento di impianti di cantiere e/o opere provvisionali del Fornitore, questi è tenuto a darvi sollecitamente corso ed ha diritto alla rifusione degli oneri sopportati e documentati, salvo che la causa dello spostamento sia a lui imputabile.

6.0.7.3 **Movimentazioni, immagazzinamenti e depositi**

Il Fornitore deve provvedere alle movimentazioni nell'ambito dei cantieri, compresi tutti i carichi e scarichi, al deposito e all'immagazzinamento nei cantieri stessi, di tutti i materiali, apparecchiature e macchinari occorrenti per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'ordine anche se per tale fine approvvigionati direttamente dall'E.ON Produzione S.p.A.. Il Fornitore è di conseguenza obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, mantenuti ed eserciti in maniera da assicurare la perfetta conservazione del contenuto, separato nelle diverse qualità in accordo alle procedure predisposte dal Fornitore, restando inoltre a suo carico l'onere di eventuali movimentazioni dei suddetti materiali, apparecchiature e macchinari che si manifestino necessari ed opportuni nel corso delle attività di cantiere. Il Fornitore è tenuto a dar corso a tutti gli eventuali spostamenti richiesti dall'E.ON Produzione S.p.A., per i quali si applica la disciplina di cui al terzo comma del punto 6.0.7.2. Il Fornitore risponde dell'eventuale ammanco di quanto fornito dall'E.ON Produzione S.p.A., nonché del deperimento e del calo qualora questi siano imputabili al Fornitore medesimo.

L'entrata e l'uscita di quanto approvvigionato dall'E.ON Produzione S.p.A. da tali depositi e magazzini sono regolate dalle disposizioni impartite dall'E.ON Produzione S.p.A. medesima.

6.0.7.4 **Soggezioni particolari**

Il Fornitore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano essergli comunque causate, anche all'interno dei cantieri, dall'uso e dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, dell'E.ON Produzione S.p.A. o di terzi, nonché da servizi a favore dell'E.ON Produzione S.p.A. o di terzi. Ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti, ovvero la presenza di impianti destinati alla produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica, o di parte di essi, in costruzione e in esercizio, ivi compresi cavi elettrici e macchinario sotto tensione di ogni genere.

6.0.7.5 **Custodia**

Il Fornitore deve provvedere alla custodia dei cantieri nonché della fornitura, per tutta la durata dei lavori fino al Termine di Ultimazione dell'ultima partita di cui all'art. 6.3 e questo anche durante gli eventuali periodi di sospensione dei lavori.

L'accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori.

Eventuali visite di estranei devono essere autorizzate con permesso scritto dell'E.ON Produzione S.p.A..

6.0.7.6 **Pulizia**

I cantieri e le opere devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dal Fornitore durante tutto il corso dei lavori di sua competenza. Qualora i lavori si svolgano contemporaneamente a quelli di altre imprese, il Fornitore deve raggiungere con le stesse opportuni accordi per la ripartizione degli oneri tenuto conto anche di quanto stabilito al punto 6.0.6.1, ad eccezione degli imballaggi il cui allontanamento rimane a suo esclusivo onere. In caso di mancato accordo i criteri di ripartizione vengono determinati dall'E.ON Produzione S.p.A..

6.0.7.7 **Ripiegamento dei cantieri**

Al completamento delle attività di cantiere il Fornitore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma concordato in precedenza con dell'E.ON Produzione S.p.A., provvedendo alla demolizione delle opere provvisionali, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, al ripristino di quanto demolito e/o smontato provvisoriamente per l'esecuzione dei lavori, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed alle persone.

6.0.8 **Esecuzione dei lavori**

6.0.8.1 **Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività dell'E.ON Produzione S.p.A.**

Il Fornitore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dall'E.ON Produzione S.p.A. e da altri appaltatori o fornitori che operano nei cantieri per il buon andamento dell'insieme di tutti i lavori. Lo svolgimento dei lavori può, anzi, essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività, con particolare riguardo al progressivo arrivo di macchinari, apparecchiature e attrezzature, nonché al loro montaggio e avviamento.

In ogni modo, il Fornitore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti appaltatori e fornitori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i lavori.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente punto, il Fornitore è responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

6.0.8.2 **Consegna aree, capisaldi ed opere a carico E.ON Produzione S.p.A.**

L'E.ON Produzione S.p.A. mette a disposizione del Fornitore le sole aree sulle quali devono essere eseguiti i montaggi oggetto dell'ordine. Con congruo anticipo rispetto al termine di Inizio Montaggio (IM) di ogni partita, l'E.ON Produzione S.p.A. consegna al Fornitore le aree necessarie per dare inizio ai lavori, i capisaldi planimetrici e altimetrici, nonché le eventuali opere e installazioni eseguite dall'E.ON Produzione S.p.A. stessa.

L'eventuale completamento della consegna ha luogo durante lo svolgimento delle partite di lavoro interessate, in relazione alle esigenze del programma cronologico.

Per ogni area consegnata deve essere redatto il relativo verbale sottoscritto dalle parti.

6.0.8.3 **Osservazioni del Fornitore in merito alle consegne**

Qualora, entro dieci giorni dalle consegne di cui al punto 6.0.8.2 il Fornitore non abbia comunicato per iscritto all'E.ON Produzione S.p.A. le sue osservazioni, le consegne stesse si considerano integralmente accettate.

Sulle osservazioni eventualmente presentate dal Fornitore, l'E.ON Produzione S.p.A. deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione. In caso contrario, le osservazioni del Fornitore s'intendono integralmente accettate.

6.0.8.4 **Apposizione e conservazione dei capisaldi - Responsabilità dei tracciati**

Il Fornitore è obbligato a provvedere alla conservazione dei capisaldi di cui al punto 6.0.8.2 per l'intera durata dei lavori con l'obbligo di ripristinarli in caso di eventuale danneggiamento, previa segnalazione all'E.ON Produzione S.p.A. per permettere eventuali verifiche, rispondendo egli comunque delle conseguenze tutte che possano derivare dalla mancata conservazione dei capisaldi medesimi.

Il Fornitore deve provvedere direttamente alla apposizione degli ulteriori capisaldi, dei picchetti e riferimenti occorrenti per l'esecuzione dei montaggi, essendo il Fornitore medesimo l'unico responsabile anche dell'esatta esecuzione geometrica dei montaggi.

6.0.8.5 **Constatazioni in contraddittorio**

Ogni qualvolta uno dei contraenti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dei lavori, l'altro contraente è tenuto ad aderire ed a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione, che riporterà le osservazioni di entrambe le parti.

I contraenti non possono avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata tempestivamente richiesta.

Il Fornitore è tenuto a provocare in tempo utile l'accertamento in contraddittorio di quanto oggetto dell'ordine, in particolare di quanto non sarebbe in seguito suscettibile di constatazione o accertamento.

Il Fornitore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità delle opere e delle installazioni che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore di tali disposizioni hanno valore, a tutti gli effetti contrattuali, le determinazioni dell'E.ON Produzione S.p.A..

6.0.8.6 **Giornale dei lavori - Dati statistici**

6.0.8.6.1 **Giornale dei lavori**

L'E.ON Produzione S.p.A. segue lo svolgimento dei lavori mediante annotazione in apposito giornale dei lavori che, con la frequenza stabilita dall'E.ON Produzione S.p.A. e comunque ogni qualvolta l'E.ON Produzione S.p.A. stessa ne faccia apposita richiesta, deve essere firmato dal Fornitore il quale ha diritto di fare le sue osservazioni in merito.

L'E.ON Produzione S.p.A. consegna al Fornitore una copia del giornale dei lavori firmata dai rappresentanti dell'E.ON Produzione S.p.A..

Nel giornale l'E.ON Produzione S.p.A. riporta quotidianamente tutte le informazioni di particolare interesse inerenti lo svolgimento dei lavori, oltre alle condizioni ambientali e meteorologiche.

6.0.8.6.2 **Dati statistici**

L'E.ON Produzione S.p.A. ha il diritto di rilevare tutti quei dati statistici relativi alla mano d'opera, ai materiali ed agli impianti di cantiere impiegati che ritenga opportuno per le proprie indagini, studi e conclusioni sull'andamento generale dei lavori.

Il Fornitore deve consegnare, ove richiesto, giornalmente all'E.ON Produzione S.p.A. un rapporto dei lavori eseguiti in ciascun cantiere il giorno precedente, con l'indicazione dell'avanzamento giornaliero e progressivo di ogni partita di lavoro, del numero e qualifica degli operai, delle ore di lavoro effettuate dai medesimi, dell'elenco dei macchinari impiegati e delle ore di effettivo impiego, dei materiali entrati, usciti e consumati e di ogni altra notizia inerente ai lavori che possa venir richiesta dall'E.ON Produzione S.p.A.. Detto rapporto deve essere corredato dalla lista nominativa del personale presente in cantiere con le relative qualifiche.

Il Fornitore deve inoltre tenere in cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi ai lavori eseguiti ed al personale utilizzato, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e di controllo da parte dell'E.ON Produzione S.p.A..

6.0.8.7 **Prevenzione e risarcimento dei danni**

Il Fornitore deve porre in atto di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.

Il Fornitore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché la fornitura, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie non possano subire o a loro volta arrecare danni.

In ogni caso, fermo quanto previsto al par. 1.5, il Fornitore provvede al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi, a carico del quale ricadono altresì tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi durante il corso dei lavori e fino al Termine di Ultimazione dell'ultima partita, alla fornitura, ai propri impianti di cantiere e alle opere provvisorie, anche nel caso che questi siano causati da forza maggiore.

Il Fornitore è tenuto ad intervenire a garanzia nei giudizi che fossero intentati contro l'E.ON Produzione S.p.A. in relazione ai fatti di cui al presente punto per lasciare indenne l'E.ON Produzione S.p.A. stessa da qualsiasi pretesa di terzi.

6.0.8.8 **Assistenza alle verifiche ed ai controlli dell'E.ON Produzione S.p.A.**

Per l'esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove, il Fornitore per tutta la durata dei lavori, deve provvedere a quanto all'uopo possa essere necessario, ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e la fornitura di materiali.

Il Fornitore deve inoltre sospendere i lavori ai sensi dell'art. 12.2, se ciò sia riconosciuto necessario per il buon svolgimento delle operazioni suddette.

6.1 **PIANI e PROGRAMMI DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE**

6.1.1 **Piani e Programmi Generali di Montaggio**

Il Fornitore, prima dell'inizio dei lavori in cantiere di quanto forma oggetto dell'ordine, deve predisporre il "Piano e Programma Generale di Montaggio; in tale Piano devono essere elencate le attività previste dal Fornitore stesso per la realizzazione di ciascuna delle partite di lavoro entro i termini contrattuali prescritti, con l'indicazione dei programmi cronologici di dettaglio e delle metodologie delle varie fasi di lavoro, nonché dei tempi di arrivo delle parti della fornitura e di quelli di allestimento sia degli impianti di cantiere sia delle opere provvisorie.

In tale Piano devono essere altresì elencati i controlli, le prove ed i collaudi necessari per accertare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste, compresi i controlli, le prove ed i collaudi richiesti da organi ufficiali italiani che hanno competenza nell'approvazione della fornitura.

Tale Piano deve essere inviato all'E.ON Produzione S.p.A. almeno 20 gg. prima dell'inizio delle attività in cantiere, per l'individuazione, da parte dell'E.ON Produzione S.p.A. stessa, dei criteri con i quali intende effettuare la propria sorveglianza. Il Fornitore deve tenere aggiornato tale Piano e deve inviarlo all'E.ON Produzione S.p.A. ad ogni aggiornamento sempre 5 gg. prima dell'inizio delle attività oggetto dello stesso.

La conoscenza da parte dell'E.ON Produzione S.p.A. del piano esecutivo non esclude alcuno degli oneri ed obblighi del Fornitore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità.

6.1.2 **Omissis**

6.1.3 **Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento**

Con riferimento al Piano di cui al par. 6.1.1., il Fornitore deve predisporre i "Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento", corredati delle relative istruzioni e procedure come indicato nel PPP, di cui al precedente art. 2.2.

Tali Piani devono essere inviati all'E.ON Produzione S.p.A. almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prove.

6.2 **MONTAGGIO - APPRONTAMENTO AL PRIMO AVVIAMENTO**

Il Fornitore deve eseguire, sotto la propria esclusiva responsabilità, il montaggio in opera ed i controlli funzionali di quanto forma oggetto dell'ordine secondo quanto specificato nell'ordine medesimo.

Nel periodo previsto per il montaggio devono essere eseguite tutte le prove previste nei Piani di cui al precedente par. 6.1.2.

Tutte le prove devono essere effettuate in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dal Fornitore ed approvate dall'E.ON Produzione S.p.A., qualora previsto nel PPP di cui all'art. 2.2.

Il Fornitore deve verificare in loco che le opere, sulle quali deve essere eseguito il montaggio, siano corrispondenti ai dati di progetto ed alle relative istruzioni impartite dall'E.ON Produzione S.p.A.; la mancata corrispondenza ai suddetti dati ed alle relative istruzioni genera responsabilità diretta ed esclusiva in capo al Fornitore.

Dalla data di inizio montaggio fino al termine di ultimazione, il Fornitore è responsabile della buona conservazione dei macchinari e/o apparecchiature oggetto dell'ordine, secondo le procedure approvate dall'E.ON Produzione S.p.A..

A completamento dei lavori di montaggio viene redatto apposito verbale di Termine Montaggio (TM) sottoscritto dalle parti.

Il Fornitore deve eseguire i controlli funzionali necessari ad approntare la fornitura al primo avviamento.

Al termine dei controlli funzionali che abbiano avuto esito positivo, viene redatto il verbale di Termine di Approntamento (T.A.) debitamente sottoscritto dalle parti.

Alle non conformità ai requisiti contrattuali ed alle prescrizioni contenute in documenti approvati dell'E.ON Produzione S.p.A., si applicano i disposti del par. 1.9.2.

6.3 **PROVE DI FUNZIONAMENTO-APPONTAMENTO AL FUNZIONAMENTO COMMERCIALE**

Successivamente al Termine di Approntamento, alla data contrattualmente prevista il Fornitore deve eseguire le prove di funzionamento previste nei piani di cui al precedente par. 6.1.3, in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dal Fornitore ed approvate dell'E.ON Produzione S.p.A..

Durante il periodo di svolgimento delle prove di funzionamento, il Fornitore deve istruire convenientemente il personale dell'E.ON Produzione S.p.A. in merito al corretto funzionamento di quanto forma oggetto dell'ordine.

Il completamento delle prove di funzionamento, messa a punto ed eventuale collaudo, con esito positivo, dà luogo al Termine di Ultimazione (T.U.). Il Termine di Ultimazione è accertato da apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti e a far data dal verbale stesso, la fornitura viene presa in consegna da parte dell'E.ON Produzione S.p.A..

Alle non conformità ai requisiti contrattuali ed alle prescrizioni contenute in documenti approvati dell'E.ON Produzione S.p.A., si applicano i disposti del par. 1.9.2.

6.4 **COLLAUDO**

Su richiesta dell'E.ON Produzione S.p.A. e, dove non diversamente previsto nell'ordine, non oltre 18 mesi dal Termine di Ultimazione, deve essere effettuata la prova di collaudo delle prestazioni garantite, secondo le modalità indicate nell'ordine; concluso il collaudo con l'accettazione della fornitura da parte dell'E.ON Produzione S.p.A., ovvero, ove il collaudo non possa avvenire per cause non dipendenti dal Fornitore alla fine del periodo di 18 mesi dal Termine di Ultimazione, il macchinario viene accettato definitivamente dell'E.ON Produzione S.p.A., fatto salvo il diritto dell'E.ON Produzione S.p.A. di esercitare i diritti di garanzia di cui al successivo art. 10 nei casi ivi previsti.

L'E.ON Produzione S.p.A. ha la facoltà di rifiutare le parti oggetto dell'ordine ritenute non idonee riservandosi comunque, in particolari casi ed a sua discrezione, di accettare quanto oggetto dell'ordine nello stato in cui si trova, alle condizioni stabilite negli articoli 9.1, 9.2 e 9.3, fermo restando, in ogni caso, il diritto dell'E.ON Produzione S.p.A. al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivargli.

7. **PROGRAMMA CRONOLOGICO**

7.1 **ESECUZIONE DEL LAVORO IN PARTITE**

L'esecuzione della fornitura frazionata agli effetti cronologici in singole partite di lavoro, avrà ciascuna termini contrattuali differenziati.

La suddivisione della fornitura in partite non fa venir meno l'unicità del rapporto contrattuale.

7.2 **TERMINI CONTRATTUALI**

Il programma cronologico stabilisce, di norma, per ogni partita, i seguenti termini contrattuali:

- inizio programma cronologico (IPC)
- termine approntamento in officina (TAO)
- inizio montaggio (IM)
- termine montaggio (TM)
- termine di approntamento (TA)
- termine ultimazione (TU)

nonché gli altri eventuali termini indicati nell'ordine.

Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, il Fornitore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini, il Fornitore ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione dell'ordine.

Ove, per effetto delle varianti di cui all'art. 1.9, si determinino variazioni nell'entità di alcune partite, i termini contrattuali relativi sono, se necessario, congruamente spostati.

I termini contrattuali sopra indicati sono così definiti:

Inizio Programma Cronologico (IPC)

E' il termine di inizio delle attività oggetto della partita.

Termine Approntamento in Officina (TAO)

E' il termine entro il quale la fornitura oggetto della partita, nella sua totalità, è pronta per la spedizione, essendo già avvenute tutte le prove e collaudi in officina nonché l'emissione finale dei documenti eventualmente previsti a tale evento.

Inizio Montaggio (IM)

E' il termine entro il quale il Fornitore deve dare inizio all'attività di montaggio in cantiere della fornitura oggetto della partita.

Termine Montaggio (TM)

E' il termine entro il quale il Fornitore deve completare le attività di montaggio in cantiere della fornitura oggetto della partita, comprese le prove previste per le fasi di montaggio.

Termine di Approntamento (TA)

E' il termine entro il quale il Fornitore, verificatosi il Termine di Montaggio, deve completare i controlli funzionali necessari ad approntare la fornitura al primo avviamento, come indicato all'art. 6.2.

Termine Ultimazione (TU)

E' il termine entro il quale il Fornitore, verificatosi il Termine di Approntamento, deve completare le prove di funzionamento, come indicato all'art. 6.3.

Tale termine coincide con l'approntamento al funzionamento commerciale.

I termini contrattuali in precedenza descritti sono, ad eccezione dell'IPC e del TAO, accertati da appositi verbali debitamente sottoscritti dalle parti.

La redazione dei verbali di IM, TM, TA e TU è subordinata al favorevole esito della verifica di conformità connessa con l'evento oggetto di verbalizzazione.

Nei casi di non completa conformità della fornitura, che non pregiudicano l'accettazione con riserva della stessa, verrà redatto il relativo verbale, fermo restando l'obbligo da parte del Fornitore, di sanare le riserve evidenziate con le modalità e nei termini concordati.

7.3 **SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI**

Nel caso di interruzione del lavoro o ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o più delle cause appresso elencate, il Fornitore ha il diritto di chiedere lo spostamento dei termini contrattuali per un periodo da concordare e, di norma, non superiore al tempo perduto per tali cause:

- a) eventi di forza maggiore; non sono compresi nei suddetti eventi eventuali ritardi imputabili ai subfornitori
- b) spostamenti e sospensioni dei termini contrattuali ai sensi degli articoli 1.9, 12.1 e 12.2;
- c) stato di avanzamento delle opere civili non contenute ma connesse con l'oggetto dell'ordine ed espletate da terzi, tale da non consentire al Fornitore l'inizio dei montaggi alla data per la quale esso sia effettivamente pronto per l'inizio dei montaggi medesimi, comunque non prima della data prevista dal programma cronologico;
- d) ritardi nel montaggio e nella messa in servizio di altre parti non oggetto della fornitura ed espletate da terzi che determinino un ritardo nei programmi di montaggio e di messa in servizio di quanto forma oggetto della fornitura;
- e) mancata consegna da parte dell'E.ON Produzione S.p.A., alle date prefissate, dei materiali di sua proprietà da montare a cura del Fornitore;
- f) altri eventi esplicitamente precisati nell'ordine.

Nel caso di cui al precedente punto a), il Fornitore è tenuto a presentare dell'E.ON Produzione S.p.A., a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 10 gg. dall'evento impeditivo e comunque entro la scadenza del relativo termine contrattuale qualora detta scadenza si verifichi prima dello spirare dei predetti 10 giorni.

Accertato il diritto del Fornitore alla proroga, l'E.ON Produzione S.p.A. ne stabilisce per iscritto l'entità tenuto conto anche di eventuali corresponsabilità del Fornitore, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie riserve.

Il conseguente spostamento dei termini contrattuali è riconosciuto valido a tutti gli effetti, salvo per quanto concerne l'applicazione della clausola di revisione prezzi che deve essere di volta in volta concordata tra le parti.

Detto spostamento, anche se dovuto a cause indipendenti dalla volontà del Fornitore, non può costituire ragione per una richiesta di maggior compenso da parte del Fornitore stesso.

7.4 **DIVIETO AL FORNITORE DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI**

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, il Fornitore può sospendere o rallentare di sua iniziativa i lavori.

Il verificarsi di tali eventi determina in capo al Fornitore una piena, diretta ed esclusiva responsabilità per i danni causati dall'E.ON Produzione S.p.A..

- Per qualunque arbitraria sospensione dei lavori da parte del Fornitore l'E.ON Produzione S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C..
- 7.5 **ESECUZIONE IN DANNO**
Qualora il Fornitore non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione di quanto ordinato dall'E.ON Produzione S.p.A. anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dell'ordine, l'E.ON Produzione S.p.A. ha il diritto di procedere direttamente al relativo espletamento utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.
I maggiori oneri che l'E.ON Produzione S.p.A. dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del Fornitore.
8. **PREZZI CONTRATTUALI**
- 8.1 **CONDIZIONI AMBIENTALI**
Con l'accettazione dell'ordine, il Fornitore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed allee ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione dell'ordine e sulla determinazione dei prezzi.
Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto dell'E.ON Produzione S.p.A. e le soggezioni particolari di cui al punto 6.0.7.4.
- 8.2 **REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI**
Quanto forma oggetto dell'ordine, comprese le eventuali varianti di cui all'art. 1.9, è remunerato in base ai prezzi stabiliti in contratto ed a quelli eventuali definiti con le modalità dell'art. 8.3.
Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a forniture e prestazioni interamente finite e complete in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nell'ordine, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinate.
Pertanto i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dall'ordine, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico dell'E.ON Produzione S.p.A., ed inoltre tutti quelli che, anche se non espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative forniture e prestazioni.
Con l'accettazione dell'ordine il Fornitore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono quindi nel loro insieme l'utile del Fornitore oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alle allee inerenti il compimento della fornitura, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini contrattuali.
Resta quindi convenuto che il Fornitore deve provvedere a sua cura e spese alla mano d'opera, ai materiali tutti, agli impianti di cantiere, alle opere provvisorie, ed a quant'altro previsto nell'ordine ed in genere a quanto necessario per la realizzazione della fornitura fino al Termine di Ultimazione dell'ultima partita, per il ripiegamento dei cantieri e per il rispetto delle disposizioni contrattuali.
Il Fornitore con l'accettazione dell'ordine riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali compresi gli oneri derivanti dal D.Lgs 626/94 in tema di valutazione e prevenzione di tutti i rischi inerenti all'attività lavorativa e dal D.Lgs 494/96 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri e dal D.Lgs 624/96, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'espletamento della fornitura entro i termini contrattuali.
In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.
- 8.3 **Omissis**
- 8.4 **Omissis**
- 8.5 **Omissis**
9. **CONTABILITA' ED ACCETTAZIONE FORNITURA IN OPERA**
- 9.0 **GENERALITA'**
La contabilizzazione verrà effettuata in funzione di quanto meglio specificato nelle modalità di pagamento previste dall'ordine.
- 9.1 **CONTABILITA' DEI COMPENSI A MISURA**
- 9.1.0 **Norme contabili**
Le quantità sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nei prezzi contrattuali ed alle norme contrattuali di misurazione.
I computi sono sviluppati in base alle dimensioni fissate nei disegni di progetto, o in base a quelle stabilite per iscritto dall'E.ON Produzione S.p.A., anche se le misure di controllo effettuate in contraddittorio dovessero mostrare dimensioni superiori. Ove si riscontrino invece dimensioni inferiori, in caso di accettazione da parte dell'E.ON Produzione S.p.A., si contabilizzano le dimensioni effettive rilevate.
- 9.1.1 **Procedura contabile**
Con il procedere dei lavori, dopo i rilievi in contraddittorio, l'E.ON Produzione S.p.A. effettua la determinazione e la classificazione delle quantità eseguite su appositi libretti di misura.
Tali libretti devono essere firmati ad ogni aggiornamento dal Fornitore, il quale ha la facoltà di firmare anche con riserva. Qualora il Fornitore si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i libretti di misura, dell'E.ON Produzione S.p.A., dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo lettera raccomandata, procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano i libretti di misura; le misurazioni ivi riportate fanno piena fede nei confronti del Fornitore.
L'E.ON Produzione S.p.A. si riserva la facoltà, in casi particolari, di iscrivere sui libretti delle misure quantità provvisorie derivanti da una sua insindacabile valutazione approssimata del lavoro eseguito.
- 9.2 **CONTABILITA' DEI COMPENSI A FORFAIT**
- 9.2.0 **Norme contabili**
Il prezzo a forfait è contabilizzato in quote percentuali così come stabilite nell'ordine, alle scadenze ivi fissate, previo accertamento, di norma in contraddittorio, degli eventi contrattualmente stabiliti.
Salvo in ogni caso quanto indicato nell'art. 9.0, qualora le dimensioni o la qualità di quanto fornito si dimostri inferiore a quello prescritto, si applica un prezzo corrispondentemente ridotto rispetto al prezzo a forfait, mentre se la qualità o le dimensioni di quanto fornito risulti superiore, si applica il prezzo a forfait contrattuale.
- 9.2.1 **Procedura contabile**
L'E.ON Produzione S.p.A. ove se ne ravveda la necessità riporta nei libretti delle misure di cui al primo comma del par. 9.1.1, con il procedere dei lavori, le risultanze degli accertamenti sopra previsti.
Vale inoltre quanto indicato nei restanti comma del par. 9.1.1. medesimo.
- 9.3 **CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI A CONSUNTIVO**
- 9.3.0 **Norme contabili**
Le prestazioni a consuntivo eventualmente previste nell'ordine, ovvero richieste per iscritto dall'E.ON Produzione S.p.A. ai sensi dell'art. 6.0.5, sono compensate in base ai prezzi contrattuali applicati al tempo di effettivo impiego della mano d'opera e degli impianti di cantiere direttamente utilizzati nel lavoro ed alle quantità di materiali effettivamente impiegati.
I prezzi contrattuali per tali prestazioni compensano rispettivamente i costi effettivi afferenti la mano d'opera, gli impianti di cantiere ed i materiali impiegati, nonché le spese generali tra cui, in particolare, le spese relative alla organizzazione e gestione dei cantieri, all'uso dell'attrezzatura individuale, alle prestazioni degli assistenti, all'impiego degli impianti di cantiere e del personale non direttamente utilizzati nel lavoro e comprendono inoltre tutti gli altri oneri diretti e indiretti per la conduzione del lavoro e l'utile del Fornitore.
- 9.3.1 **Procedura contabile**
Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate con frequenza giornaliera nei rapportini dei lavori a consuntivo in cui sono indicati il lavoro eseguito, le qualifiche e il tempo di effettivo impiego della mano d'opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e la descrizione e quantità dei materiali forniti.
I predetti rapportini, redatti in contraddittorio, devono essere firmati dal Fornitore, il quale ha diritto di firmarli anche con riserva e costituiscono il documento in base al quale sono contabilizzate le prestazioni a consuntivo.
- 9.4 **REGISTRO DI CONTABILITA'**

Il registro di contabilità ove previsto e/o ove se ne ravveda la necessità a seguito del sistema di contabilità adottato, è aggiornato alle scadenze periodiche previste nell'ordine.

Le quantità annotate nei libretti di misura in conformità dei par. 9.1., 9.2. e nei rapporti dei lavori a consuntivo di cui al par. 9.3., sono trascritte sul registro di contabilità ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali.

Ogni aggiornamento del registro di contabilità, messo a disposizione dall'E.ON Produzione S.p.A. presso i propri uffici, deve essere sottoscritto, in tutte le pagine, dal Fornitore, entro quindici giorni dall'invito dell'E.ON Produzione S.p.A.. Contestualmente l'E.ON Produzione S.p.A. consegna al Fornitore copia dei documenti sottoscritti.

Nel registro di contabilità sono registrati anche gli eventuali importi relativi a revisione prezzi, sospensioni, compensi, penali ed agli altri eventuali addebiti comunque mossi dall'E.ON Produzione S.p.A..

Nel caso di mancata presentazione del Fornitore entro il termine suddetto, si danno come accertate ed accettate le registrazioni fatte dall'E.ON Produzione S.p.A. e il Fornitore decade dal diritto di far valere, in qualunque modo e tempo, riserve e/o richieste che ad esse si riferiscano.

La mancata presentazione da parte del Fornitore entro i termini fissati per la firma del registro di contabilità, verrà annotata dall'E.ON Produzione S.p.A. sullo stesso.

Con la firma del registro di contabilità il Fornitore può emettere fattura per gli importi liquidabili secondo quanto stabilito nell'ordine.

9.5 **Omissis**

10. **Omissis**

11. **PENALITA'**

11.1 **PENALITA' PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI**

Qualora gli effettivi Termini contrattuali risultassero posteriori a quelli contrattualmente previsti, eventualmente posticipati per effetto di proroghe o di modifiche di programma cronologico stabilite in conformità a quanto previsto all'art. 7.3, restano stabilite a carico del Fornitore, per il semplice ritardo, le penalità previste nell'ordine.

Qualora le prove di funzionamento non potessero essere completate per cause imputabili dell'E.ON Produzione S.p.A., saranno concordate adeguate proroghe al termine suddetto.

Per la valutazione delle penalità di cui ai precedenti commi, si calcola il ritardo rispetto a ciascuno dei termini contrattuali di cui sopra e si applicano le penalità sopraddette.

L'ammontare massimo delle penalità per ritardo non potrà superare il 10% del prezzo base della fornitura in opera, ferma restando la possibilità per l'E.ON Produzione S.p.A. di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.

11.2 **OMISSIS**

11.3 **SUPERAMENTO DEI VALORI MASSIMI DELLE PENALITA'**

In caso di superamento dei limiti di valore delle penali, fissati a precedenti art. 11.1 e 11.2, l'E.ON Produzione S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 13.1 ovvero di procedere, in contraddittorio con il Fornitore, alla revisione delle condizioni economiche originali.

L'applicazione delle penalità non esime in alcun modo il Fornitore dall'osservanza di alcuno degli obblighi contrattuali e di legge.

Si precisa che le penalità di cui al presente cap.11. sono dovute senza necessità di costituzione in mora del Fornitore da parte dell'E.ON Produzione S.p.A..

12. **SOSPENSIONI**

12.1 **SOSPENSIONE DISCREZIONALE**

12.1.0 **Generalità**

L'E.ON Produzione S.p.A. si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere temporaneamente, per fatto proprio e senza obbligo di comunicarne i motivi, l'esecuzione di una o più partite o anche di tutta la fornitura oggetto dell'ordine, dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata.

La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione.

Il Fornitore deve, da tale data, far cessare le relative attività lavorative lasciando immutata la consistenza degli eventuali cantieri e provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione della fornitura e dei cantieri medesimi ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge e per contratto su di lui incombono.

La conservazione e manutenzione della fornitura deve essere eseguita sulla base di procedure predisposte dal Fornitore e approvate preventivamente dall'E.ON Produzione S.p.A.. Il Fornitore deve pertanto provvedere sia ai necessari interventi dei suoi tecnici per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione necessarie per garantire il buono stato di conservazione della fornitura, sia ai mezzi d'opera e materiali necessari.

La ripresa delle attività deve essere richiesta dall'E.ON Produzione S.p.A. con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata e deve avvenire non oltre il giorno ivi stabilito.

Spettano al Fornitore i compensi di cui ai par. 12.1.1 e 12.1.2, nonché uno spostamento dei termini contrattuali delle partite interessate commisurato alla durata della sospensione.

Qualora la sospensione discrezionale sia totale e superi la durata di centottanta giorni, anche in più periodi, le parti concordano, ove si renda necessario per il Fornitore sostenere oneri eccedenti i compensi sopra indicati, nuove condizioni di pagamento.

In caso di mancato accordo permane ogni obbligo del Fornitore in ordine al contratto di fornitura, compreso quanto previsto nel presente articolo, e le nuove condizioni di pagamento sono, in questo caso, stabilite dall'E.ON Produzione S.p.A., fermo restando il diritto del Fornitore di avanzare specifiche riserve nei termini e con le modalità dell'art. 14.1.

12.1.1 **Compenso per sospensione in officina**

Il compenso forfetario giornaliero, all'uopo stabilito nell'ordine, si riferisce alla sospensione di tutta la fornitura intervenuta durante l'effettivo impiego dell'officina.

In caso di sospensione parziale il compenso viene ridotto, calcolandolo sulla base di quello per sospensione totale, in rapporto all'entità della fornitura sospesa.

12.1.2 **Compenso per sospensione in cantiere**

12.1.2.0 **Generalità**

I compensi forfetari di cui agli artt. 12.1.2.1 e 12.1.2.2 si applicano alle sospensioni intervenute nei periodi compresi tra il Termine di Inizio Montaggio e quello di Ultimazione.

12.1.2.1 **Custodia, conservazione e manutenzione dei cantieri**

Il compenso forfetario giornaliero, all'uopo stabilito nell'ordine, è relativo all'installazione completa del cantiere e cioè alla contemporanea presenza e disponibilità di impianti di cantiere aventi valore complessivo non inferiore a quello previsto dal Fornitore in sede d'offerta.

Qualora, all'atto della sospensione dei lavori, l'installazione dei cantieri non sia completa, i compensi di cui sopra sono ridotti determinandone l'entità in rapporto alla quota parte dei cantieri installati.

12.1.2.2 **Custodia, conservazione e manutenzione della fornitura**

Il compenso forfetario giornaliero, all'uopo stabilito nell'ordine, si riferisce alla sospensione di tutta la fornitura

In caso di sospensione parziale il compenso viene ridotto, calcolandolo sulla base di quello per sospensione totale, in rapporto all'entità della fornitura sospesa.

12.2 **SOSPENSIONE DEI LAVORI**

Dell'E.ON Produzione S.p.A., in qualsiasi momento, può autorizzare o disporre per iscritto sospensioni temporanee dell'esecuzione dei lavori in cantiere di una o più partite o anche di tutti i lavori oggetto dell'ordine, qualora:

a) cause di comprovata forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle Pubbliche Autorità, impediscano che i lavori relativi alla fornitura procedano utilmente;

b) cause di qualsiasi natura pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a regola d'arte della fornitura;

c) si verifichi il caso previsto al punto 6.0.8.8.

Nei predetti casi le sospensioni non danno diritto a compensi di sorta, spettando al Fornitore solo lo spostamento dei relativi termini contrattuali delle partite interessate.

Solo se la durata complessiva di totale sospensione dei lavori in cantiere, anche in più fasi, risulti superiore a venti giorni, si applicano, per il periodo eccedente, i disposti di cui al par. 12.1.2.

In caso di parziale sospensione dei lavori il compenso viene ridotto, calcolandolo sulla base di quello per sospensione totale di cui al par. 12.1.2, in rapporto all'entità delle partite sospese.

13. **OMISSIS**

14. CONTROVERSIE**14.1. RISERVE**

Tutte le riserve che il Fornitore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate, a pena di decadenza, mediante firma con riserva del registro di contabilità esclusivamente in calce all'aggiornamento relativo al periodo in cui è accaduto l'evento che determina la riserva.

Nel registro di contabilità il Fornitore deve inoltre richiamare, pena la loro decadenza, le riserve avanzate sui libretti delle misure, sulle liste giornaliere dei lavori a consuntivo, nonché sui verbali relativi ai termini contrattuali.

Nel caso in cui abbia presentato le sue riserve o osservazioni ai sensi degli artt. 1.4, 1.9.1, 6.0.8.3, 6.0.8.6.1 e 12.1.0, il Fornitore deve, a pena di decadenza, iscrivere le eventuali relative riserve in calce all'aggiornamento del registro di contabilità relativo al periodo durante il quale l'E.ON Produzione S.p.A. gli ha fatto conoscere le sue definitive decisioni.

Il Fornitore ha l'obbligo di esplicitare le riserve comunicando dell'E.ON Produzione S.p.A., entro il termine di quindici giorni dalla firma con riserva del registro di contabilità, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene di aver diritto.

Sia nel caso in cui il Fornitore non abbia firmato il registro, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, sia hanno come accertati ed accettati i fatti registrati e il Fornitore decade dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste che ad essi si riferiscono.

Entro trenta giorni dalla data della firma dell'ultimo dei verbali di Termine di Ultimazione, il Fornitore deve confermare le riserve da lui sollevate nel corso dei lavori e non ancora risolte, che intende mantenere. Non sono ovviamente ammesse nuove riserve se non quelle relative a fatti inerenti l'ultimo aggiornamento.

Ove il Fornitore non ottemperasse a quanto sopra, tutti gli aggiornamenti del registro di contabilità si intendono da lui definitivamente accettati con decadenza delle relative riserve.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia e salvo i casi in cui l'E.ON Produzione S.p.A. ritenga di anticiparne l'esame, le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati sono esaminate dopo la sottoscrizione da parte del Fornitore del verbale di collaudo e non oltre diciotto mesi dalla data dell'ultimo verbale di Termine di Ultimazione.

Le relative determinazioni devono essere comunicate al Fornitore entro dodici mesi dai termini di cui sopra.

L'avvenuta risoluzione delle riserve è verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dall'E.ON Produzione S.p.A. e dal Fornitore.

14.2. OMISSIS**14.3. OMISSIS****15. IMPOSTE E TASSE**

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti quanto forma oggetto dell'ordine sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico dell'E.ON Produzione S.p.A..

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il Fornitore dichiara di aver letto ed approvato tutte le condizioni contenute nelle presenti Norme Generali di Fornitura e Montaggio e, in particolare, di aver soffermato la sua attenzione sul disposto dei seguenti articoli e paragrafi, sui quali esprime specificatamente il suo consenso ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile:

1.4 (Norme Generali) Comunicazioni;

1.5 Assicurazioni;

1.6 Responsabilità;

2.3.2 (Progettazione) Approvazione degli elaborati;

3.1 (Subcommesse); Generalità;

3.2 (Subcommesse) Responsabilità;

4.3 (Fabbricazione in officina) Sorveglianza;

6.0.3 (Attività di cantiere) Rappresentanza dell'E.ON Produzione S.p.A.;

6.0.4 (Attività di cantiere) Rappresentanza del Fornitore;

6.0.5 (Attività di cantiere) Prestazioni a consuntivo;

6.0.7.1 (Attività di cantiere - Organizzazione e gestione dei cantieri) Impianti di cantiere e opere provvisionali;

6.0.7.4 (Attività di cantiere - Organizzazione e gestione dei cantieri) Soggezioni particolari;

6.0.7.6 (Attività di cantiere - Organizzazione e gestione dei cantieri) Pulizia;

6.0.8.3 (Esecuzione dei lavori) Osservazioni del Fornitore in merito alle consegne;

6.0.8.7 (Esecuzione dei lavori) Prevenzione e risarcimento dei danni;

6.0.8.8 (Esecuzione dei lavori) Assistenza alle verifiche ed ai controlli dell'E.ON Produzione S.p.A.;

7.3 (Programma cronologico) Spostamento dei termini contrattuali;

7.4 (Programma cronologico) Divieto al Fornitore di sospendere o rallentare i lavori;

7.5 (Programma cronologico) Esecuzione in danno;

8.2 (Prezzi contrattuali) Remuneratività dei prezzi contrattuali;

8.5 OMISSIS

9.1.0 (Contabilizzazione - Contabilità dei compensi a misura) Norme contabili;

9.2.0 (Contabilizzazione - Contabilità dei compensi a forfait) Norme contabili;

9.3.0 (Contabilizzazione - Contabilità delle prestazioni a consuntivo) Norme contabili;

9.4 (Contabilizzazione) Registro di contabilità;

9.5 OMISSIS11.1 (Penalità) Penalità per mancato rispetto dei termini contrattuali;

11.2 OMISSIS

11.3 (Penalità) Superamento dei valori massimi delle penalità;

12.1.0 (Sospensioni - Sospensione discrezionale) Generalità;

12.1.1 (Sospensioni - Sospensione discrezionale) Compenso per sospensione in officina;

12.1.2.0 (Sospensioni - Sospensione discrezionale) Compenso per sospensione in cantiere - Generalità;

12.1.2.1 (Sospensioni - Sospensione discrezionale) Compenso per sospensione in cantiere - Custodia, conservazione e manutenzione dei cantieri;

12.1.2.2 (Sospensioni - Sospensione discrezionale) Compenso per sospensione in cantiere - Custodia, conservazione e manutenzione della fornitura;

12.2 (Sospensioni) Sospensione dei lavori;

13.1 OMISSIS;

13.2 OMISSIS;

13.3 OMISSIS;

14.1 (Controversie) Riserve;

14.2 OMISSIS;

14.3 OMISSIS;

15. Imposte e tasse.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

Firma del Fornitore